

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 luglio 2015, presso il Centro congressi "Cavour" in Roma alla Via Cavour, n. 50/a si sono incontrati:

- La Società MEDIAMARKET S.p.a. con socio unico, con sede legale in Curno (BG) alla via E. Fermi, n. 4 e Punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata dalla Dott.ssa Alessandra Bergamo con Giuseppe Fornelli, assistita da Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, rappresentate rispettivamente da Alessio Di Labio, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni, oltre alle varie strutture regionali, territoriali ed ad una rappresentanza delle R.S.A/R.S.U. dei punti di vendita (in seguito per brevità anche "le OO.SS." e, congiuntamente, "Le Parti").

PREMESSO CHE

- La Società opera nel settore della grande distribuzione e si occupa del commercio al dettaglio presso numerosi punti vendita presenti sull'intero territorio nazionale, specializzati in elettronica, grandi elettrodomestici, telefonia, informatica e tecnologia.
- La Società sta subendo da tempo gli effetti della perdurante crisi che coinvolge l'intero settore, chiaramente espressa da costanti risultati in crescente peggioramento;
- Con comunicazione del 5 maggio 2015, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991 e successive modificazioni e integrazioni, si dava avvio alla procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale;








1



- In data 26 maggio 2015, Le Parti sottoscrivevano un verbale di accordo nel quale è stato previsto il ricorso al Contratto di Solidarietà c.d. "difensivo", di cui all'art. 1, L. n. 863/84 e successive modifiche, quale strumento più idoneo per la gestione della crisi aziendale;
- In data 26 maggio 2015, stante la disponibilità dell'Azienda ad adottare uno strumento che consentisse di far gravare il meno possibile la situazione di esubero sugli ammortizzatori sociali e favorire la circolazione della forza lavoro, le Parti, nel rispetto del D.M. 10 ottobre 2014 sottoscrivevano un ulteriore verbale di accordo avente ad oggetto il ricorso alla collocazione in mobilità c.d. "volontaria" fondata, quindi, sul principio della non opposizione al licenziamento con la ulteriore previsione di incentivo nei confronti di tutti coloro che avessero manifestato il proprio consenso a tal fine;
- Le previsioni contenute nei verbali di accordo di cui ai precedenti punti, venivano riconosciute a tutto il personale in forza;
- Resta in capo all'Azienda la facoltà di licenziare il collaboratore che abbia espresso la propria non opposizione al licenziamento;
- A fronte delle numerose e rapide adesioni già raccolte e per poter definire le soluzioni organizzative più adeguate, l'Azienda sospendeva temporaneamente il piano di collocazione in mobilità;
- In data 30 giugno 2015, si teneva un incontro tra le Parti che riconfermavano, come già previsto nei verbali di accordo del 26 maggio 2015 e del 24 giugno 2015, il Contratto di Solidarietà quale strumento primario per la gestione degli esuberanti. Al contempo, si fissava la data del 20 luglio 2015 per definire gli atti idonei al perseguimento della riduzione degli esuberanti;
- L'Azienda dichiara la propria disponibilità a riaprire la procedura di licenziamento non oppositivo a fronte della definizione di tempi e modalità idonee ad assicurare la sostenibilità organizzativa.


Tutto ciò premesso e ritenuto che costituisce parte integrante del presente accordo, Le Parti convengono quanto segue:

  2   

- 1) A fronte delle richieste da parte del lavoratore di collocazione in mobilità, l'Azienda, alla luce delle proprie esigenze organizzative e produttive nonché a seguito di verifiche finalizzate a trovare internamente coperture e soluzioni gestionali, è tenuta a dare riscontro, sia esso positivo che negativo, entro il termine massimo di 30 giorni dalla fine del mese di riferimento e a formalizzare l'eventuale recesso dal rapporto di lavoro entro e non oltre i successivi 30 giorni e comunque non oltre il 23 settembre 2015. In caso di licenziamento l'Azienda si riserva la facoltà di far lavorare il periodo di preavviso contrattuale.
- 2) Le Parti, pertanto, si danno atto che è venuto meno l'automatismo che legava strettamente, sino al 26 giugno 2015, la presentazione della dichiarazione di non opposizione alla collocazione in mobilità e la tacita accettazione della stessa da parte della Società.
- 3) Il criterio selettivo di cui al punto n. 1 deve intendersi come sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5 L. n. 223/1991 e valevole su base nazionale;
- 4) Le richieste pervenute tra il 26 Giugno e il 30 Giugno 2015, riguardanti i Punti vendita interessati dalla solidarietà di cui all'allegato A del verbale del 24 Giugno 2015, verranno accettate e i licenziamenti saranno comminati entro il termine massimo del 31 Agosto 2015. Per i Punti vendita restanti, verrà dato riscontro, positivo o negativo, sulla base di quanto definito al punto 1, entro il 31 Luglio 2015.
- 5) La presente intesa integra l'accordo raggiunto in data 26 maggio 2015, che qui si intende integralmente richiamato, del quale restano ferme, invece, le ulteriori previsioni concordate.

Letto, Confermato e Sottoscritto


MEDIAMARKET S.P.A. con Socio Unico



Confcommercio Bergamo



Filcams Cgil



Risascat Cisl

Uiltucs Uil

